



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 231361 del 9 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera *b*) -
Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio di attività al
dettaglio di commercio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande –
Allevatore di molluschi e socio lavoratore

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, il soggetto che abbia lavorato, per due anni negli ultimi cinque, in qualità di socio di una s.n.c. che ha per oggetto sociale, come da art. 3 dell'atto costitutivo, la gestione di stabilimenti balneari, l'esercizio di bar, pizzerie, paninoteche, birrerie e ristorazione in genere.

Fa presente, inoltre, che il soggetto in questione risulta iscritto all'INPS non per l'attività di socio, in quanto trattasi di attività stagionale aperta mediamente 6 mesi all'anno, ma in qualità di coltivatore diretto in quanto la sua attività prevalente risulta quella di allevamento di molluschi.

Al fine di comprovare la sua attività di socio allega, pertanto, l'atto costitutivo della società e le buste paga con retribuzioni convenzionali ai fini dell'iscrizione all'INAIL.

Ciò premesso si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".



Con riferimento al fatto che l'attività prevalente del soggetto in questione risulti essere quella di coltivatore diretto (ovvero allevatore di molluschi) debitamente comprovata da iscrizione all'INPS, si evidenzia che il rinnovato dettato normativo riconosce il possesso del requisito professionale anche a chi ha esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare.

Al riguardo, infatti, la scrivente Direzione ha avuto modo di esprimersi più volte sostenendo la validità di quelle attività esercitate in proprio, caratterizzate dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale in discorso.

Si specifica, altresì, che per imprese del settore alimentare, in tale contesto normativo, in cui per i dipendenti vi è l'esplicito riferimento all'attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Pertanto, solo qualora l'attività in proprio comprenda anche la trasformazione e la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso del requisito richiesto.

D'altronde, l'inserimento nell'alinea del comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 delle parole "*al dettaglio*" determina l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari.

Pertanto, qualora lo stesso imprenditore agricolo sia titolare di un'impresa che vende i propri prodotti presso grossisti o cooperative, quindi non al dettaglio, non può ritenersi in possesso del requisito professionale in questione.

Il soggetto in questione risulta, comunque, essere stato anche socio di un'impresa esercente l'attività nel settore della somministrazione e della ristorazione in genere.

Al fine di comprovare lo svolgimento di tale attività, peraltro stagionale e quindi aperta mediamente non più di sei mesi all'anno e per la quale, pertanto, non risulta essere iscritto all'INPS, allega le buste paga con retribuzioni convenzionali così da poter provare almeno l'iscrizione all'INAIL.

Al riguardo, ad avviso della scrivente, l'obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore scaturisce dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

Pertanto, nel caso in cui il soggetto richiedente la qualificazione possa vantare l'assicurazione INAIL e non quella INPS, si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di



equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti (quali ad esempio assicurazione INAIL e buste paga).

Si ritiene di evidenziare, comunque, che l'attività di socio lavoratore viene eseguita per non più di 6 mesi all'anno (pertanto è da considerarsi attività part-time) in quanto l'attività prevalente risulta essere quella di coltivatore diretto, ovvero di allevamento di molluschi, per la quale, infatti, può vantare regolare iscrizione all'INPS.

Ne consegue che in tale caso l'interessato deve comprovare in modo adeguato l'effettiva durata del rapporto di lavoro ai fini del calcolo di equivalenza ai prescritti due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente.

Appare utile sottolineare che al riguardo la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla *ratio* della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Pertanto, qualora il periodo lavorativo in discorso sia stato svolto per almeno 6 mesi nell'arco di ogni anno, si ritiene di poterlo equiparare ad un part-time al 50% e quindi valutabile positivamente ai fini richiesti.

Diversamente per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienza più lontane nel tempo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio